

COMUNE di MADONE

Provincia di Bergamo

DELIBERAZIONE N. 24 DEL 10.07.2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: IUC ANNO 2014. COMPONENTE IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI.

L'anno **duemilaquattordici**, addi **dieci** del mese di **luglio**, alle ore **20.45** e seguenti nella sala delle adunanze.

Previa osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti il CONSIGLIO COMUNALE.

All'appello risultano:

FERRERI Luigi
 ALBERGATI Rosaria
 LEGO Martino
 TEOLDI Giuseppe
 STUCCHI Daniela
 ANNOVAZZI Celeste
 PLATI Katja
 SCOTTI Giuseppina
 PELOSI Luca
 SCHIESARO Aldo
 RAVASIO Paolo Nicola
 GHISLENI Angelo
 FADDA Massimiliano

Presenti/Assenti

Presente
 Presente
 Presente
 Presente
 Presente
 Presente
 Presente
 Assente
 Assente
 Presente
 Presente
 Presente
 Assente

n. presenti

10

n. assenti

3

Totale

13

Partecipa il Segretario Comunale PERROTTA dott. Giuseppe il quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti FERRERI Luigi nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), così come modificato dal Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni in Legge 2 maggio 2014, n. 68, ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'Imposta Unica Comunale (di seguito I.U.C.), la quale si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso degli immobili e collegato alla loro natura e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- la IUC si compone di due distinti prelievi:
 - ↳ componente di natura patrimoniale: Imposta Municipale Propria (IMU), dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principale;
 - ↳ componente riferita ai servizi che, a sua volta si articola in:
 - ✓ tassa sui rifiuti (TARI): destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore dell'immobile;
 - ✓ tributo per i servizi indivisibili (TASI): a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;

PRESO ATTO che l'art. 1, comma 682, della citata Legge 147/2013 fa obbligo ai Comuni di adottare, ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la disciplina per l'applicazione della IUC, a far data dal 1° gennaio 2014;

VISTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 10 luglio 2014, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato approvato il *Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)*;

TENUTO CONTO:

- ✓ del Decreto Legislativo n. 23/2011 recante "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" ed in particolare gli artt. 9 e 14 in materia di Imposta Municipale Propria;
- ✓ dell'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazione nella Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modifiche ed integrazioni recante la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU), la cui entrata in vigore è stata anticipata in via sperimentale all'annualità 2012;
- ✓ del comma 703 dell'art. 1 della Legge 147/2013, in cui si precisa che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;
- ✓ dei commi 707 e 708 dell'art. 1 della Legge 147/2013 che modificano l'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito in Legge 214/2011 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dei commi da 719 a 721 sempre dell'art. 1 della Legge 147/2013 che disciplinano l'IMU;
- ✓ che, ai sensi del comma 677 dell'art. 1 della Legge 147/2013, il Comune può determinare l'aliquota TASI rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile e che per l'anno 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
- ✓ del comma 702 dell'art. 1 della Legge 147/2013 che salvaguarda la disciplina dell'art. 52 del Decreto Legislativo 446/1997, relativo alla materia della potestà regolamentare dei Comuni;
- ✓ della deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 9 luglio 2013 con la quale sono state determinate le aliquote IMU per l'anno 2013;

CONSIDERATO che le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 446/1997 e che pertanto

ai Comuni è preclusa la possibilità di disciplinare l'individuazione e definizione delle fattispecie di immobili, dei soggetti passivi e della aliquota massima, fermo restando che per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;

CHE, conseguentemente, l'organo competente a deliberare in materia di aliquote e detrazioni IMU è il Consiglio Comunale;

TENUTO conto che le risorse assegnate ai Comuni nell'ambito del federalismo fiscale sono ulteriormente ridotte per l'anno 2014 rispetto al 2013, anche per effetto del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e, non da ultimo, del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in Legge 23 giugno 2014, n. 89;

VISTO che per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari a complessivi € 695.000,00, al netto della quota di alimentazione dell'FSC;

CONSIDERATO che dalle stime operate sulle basi imponibili il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto, mantenendo ferme le detrazioni di legge per l'abitazione principale ed adottando le seguenti aliquote:

Tipologia imponibile	Aliquota e detrazioni
Abitazioni principali (classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze (solo quelle classificate nelle categorie C/2, C/6 C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali)	4 per mille (con detrazione di € 200,00 a favore dei soggetti passivi persone fisiche che unitamente al proprio nucleo familiare risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale)
Immobili classificati nella categoria catastale C/1 (negozi, bar, ristoranti, pizzerie e botteghe)	9,6 per mille
Altri immobili comprese le aree fabbricabili	10,1 per mille
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D [art. 1 c. 380 lettera g) della Legge 228/12]	10,1 per mille

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento"*;

VISTO l'articolo unico del Decreto del Ministero dell'Interno 29 aprile 2014 con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli Enti Locali è differito al 31 luglio 2014;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo, dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

PRECISATO che ai sensi del comma 444 art. 1 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, modificativo del comma 3 dell'art. 193 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i Comuni hanno la facoltà di modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza fino al 30 settembre al fine di ripristinare gli equilibri di bilancio ed in deroga all'obbligo di deliberare le tariffe in concomitanza con l'approvazione del bilancio secondo quanto dispone l'art. 1 c.169 legge 296/2006;

VISTI:

- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

ACQUISITO il prescritto parere reso dal Responsabile del Settore II "Gestione risorse economiche e finanziarie" ai sensi dell'articolo 49 – comma 1 – del Decreto Legislativo, n. 267 del 18 agosto 2000, così come modificato dall'art. 3, comma 2, lettera b), del Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni, in Legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO l'art. 42 del Decreto Legislativo, n. 267 del 18 agosto 2000;

CON VOTI favorevoli n. 7, astenuti n. 3 (Schiesaro Aldo, Ghisleni Angelo e Ravasio Paolo Nicola), contrari nessuno, resi in forma palese e nei modi di legge da n. 10 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

LE PREMESSE formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e qui si intendono integralmente riportate.

DI APPROVARE per l'anno 2014 le seguenti aliquote e detrazioni per l'Imposta Municipale Propria (IMU):

Tipologia imponibile	Aliquota e detrazioni
Abitazioni principali (classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze (solo quelle classificate nelle categorie C/2, C/6 C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali)	4 per mille (con detrazione di € 200,00 a favore dei soggetti passivi persone fisiche che unitamente al proprio nucleo familiare risiedono anagraficamente e dimorino abitualmente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale)
Immobili classificati nella categoria catastale C/1 (negozi, bar, ristoranti, pizzerie e botteghe)	9,6 per mille
Altri immobili comprese le aree fabbricabili	10,1 per mille
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D [art. 1 c. 380 lettera g) della Legge 228/12]	10,1 per mille

DI STIMARE, in base alle proiezioni ricavate dai dati in possesso del Settore II "Gestione risorse economiche e finanziarie" Servizio Gestione Tributi, il gettito complessivo dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) per l'anno 2014 e di competenza del Comune in presunti € 695.000,00, al netto della quota di alimentazione dell'FSC, da iscrivere ad apposita risorsa del bilancio 2014, alla luce anche delle modifiche apportate alla disciplina dell'IMU dall'art. 1, comma 380, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013) che prevede la soppressione della riserva dello Stato di cui al comma 11 dell'art. 13 del D.L. 201/2011 e la previsione di una riserva del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, ivi compresi i fabbricati rurali strumentali in categoria D10 (entrambi ad aliquote standard).

DI RISERVARSI la facoltà prevista dall'art. 1, comma 444, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013).

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II "Gestione risorse economiche e finanziarie" Sig.ra Cristina LEONI resta incaricato di tutti gli adempimenti di cui all'art. 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e dell'art. 52, comma 2, del Decreto Legislativo 446/1997.

CON VOTAZIONE separata e palese, che dà le seguenti risultanze:

- presenti e votanti: n. 10
- favorevoli: n. 7
- astenuti: n. 3 (Schiesaro Aldo, Ghisleni Angelo e Ravasio Paolo Nicola)
- contrari: nessuno


rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

PARERI

(Art. 49 - comma 1 - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267)

La sottoscritta LEONI Cristina esprime, in ordine alla regolarità tecnico-contabile, parere favorevole ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, così come modificato dall'art. 3, comma 2, lettera b), del Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni, in Legge 7 dicembre 2012, n. 213.


IL RESPONSABILE DEI SERVIZI DEL SETTORE II
LEONI Cristina

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Consigliere
TEOLDI Giuseppe


Il Presidente
FERRARI Luigi



Il Segretario Comunale
PERROTTA dott. Giuseppe

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, è stata fissata in copia all'albo pretorio on-line in data odierna e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 05 LUG 2014 al 30 LUG 2014

addi 05 LUG 2014



Il Segretario Comunale
PERROTTA dott. Giuseppe

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata, nelle forme di legge, all'albo pretorio on-line senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di legittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma terzo, del D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
- Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

addi 05 LUG 2014



Il Segretario Comunale
PERROTTA dott. Giuseppe